

A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Vincenzo Carboni e, giusta il regolamento, da altri nove deputati, perchè all'articolo unico sia aggiunto il seguente comma:

« Per ottenere il permesso di contrarre matrimonio i sottufficiali del Regio esercito debbono aver compiuto otto anni di effettivo servizio. Tale condizione non è richiesta per i macchinisti delle specialità ferroviari e lagunari del Genio e per i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici da designarsi con apposita istruzione ».

« Carboni Vincenzo, Cucca, Verderame, Padulli, Di Marzo, Squitti, De Capitani, Miceli-Picardi, Lo Piano e Poggi ».

L'onorevole Carboni Vincenzo ha facoltà di svolgerlo.

CARBONI VINCENZO. Ho presentato un emendamento che tende a variare soltanto la durata del servizio necessario per avere facoltà di contrarre matrimonio, fissata dal disegno di legge in dieci anni e ch'io desidero sia portata ad otto anni. Prego il ministro della guerra di aderire al mio emendamento, perchè esso ha la sua base in criteri di moralità e di equità.

Ha la sua base in criteri di equità, perchè il principio è già stato accolto, per quello che riguarda i sottufficiali di marina; ed infatti il ministro della guerra ricorderà il Regio decreto n. 1123 del 5 agosto 1920 che modifica l'articolo 2 del decreto 9 maggio 1912, n. 447, nel quale Regio decreto è data facoltà ai sottufficiali di marina di contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 25 anni di età e otto anni di servizio. Si tratta effettivamente della stessa categoria, e quindi non si spiega perchè non si debba adottare lo stesso criterio per i sottufficiali dell'esercito, prolungando per essi questo limite a dieci anni. Però, anche per i sottufficiali dell'esercito io faccio appello al Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, al Regio decreto 7 marzo 1920, n. 351 e 19 febbraio 1921, n. 125, nel quale, all'articolo 42, si dà facoltà al Governo di rimettere in servizio i sottufficiali che abbiano ottenuto durante la guerra 1915-1918 una promozione per merito di guerra e ove siano ammogliati - ecco il tema che noi discutiamo - che abbiano compiuto complessivamente otto anni di servizio sotto le armi e abbiano contratto matrimonio... ecc. ecc.

La norma, dunque, è già stabilita e non si comprende come in questo Regio decreto non si sia fatto accenno alla norma riconosciuta.

Ma io voglio fare un'osservazione che tocca la moralità della questione. Si tratta, onorevole ministro della guerra, di sanare unioni illegittime che sono in grande numero, e allorquando una legge è di moralità così squisita, dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere, perchè queste unioni illegittime siano regolarmente legalizzate.

Faccio un'altra osservazione che può trovare un punto di resistenza nel ministro della guerra. Si può osservare che le caserme abbiano a rimanere deserte di sottufficiali per i vincoli loro famigliari. Ciò non è esatto per la ragione che noi sappiamo come il maresciallo raggiunga la sua posizione in sei anni di servizio e quindi da sei ad otto vi sono due anni di servizio in cui i sottufficiali rimangono completamente a disposizione della caserma senza restrizioni di vincoli famigliari.

È per questo che faccio vivo appello all'onorevole ministro della guerra perchè voglia accogliere l'emendamento da me proposto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'emendamento non è al disegno di legge: è al decreto...

CARBONI VINCENZO. Perfettamente.

PRESIDENTE. Perciò, in sostanza, l'articolo unico col suo emendamento dovrà essere formulato così: « È convertito in legge il Regio decreto n. 2379, in data 20 novembre 1919, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri reali, con la seguente modifica: ... ».

CARBONI VINCENZO. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PADULLI, relatore. La Commissione si associa all'emendamento dell'onorevole Carboni Vincenzo e lo fa proprio, giacchè esso corrisponde veramente ad un criterio di equità e di moralità, e prega il ministro di non volersi opporre al giusto desiderio di questa benemerita classe.

Prega altresì la Camera di volerlo votare all'unanimità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

GASPAROTTO, ministro della guerra. L'emendamento dell'onorevole Carboni Vincenzo mira a limitare il termine utile per poter contrarre matrimonio ad otto anni, anzichè a dieci.

Dichiaro subito che, di fronte a questo plebiscito, io finisco per arrendermi. Devo